

Chiarimenti al 21.06.2023

Quesito n. 1

Si ravvisa che la Procedura Aperta in oggetto prevede l'unificazione in un unico lotto di tutte le attività di stampa e recapito.

Come noto, l'ANAC nell'ambito delle "Linee guida n. 16 per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali", approvate con Delibera n. 185 del 13/4/2022, ha richiamato l'attenzione delle Stazioni Appaltanti affinché sia garantito il più ampio accesso possibile alle Gare pubbliche di questo tipo. In particolare, ANAC ha rilevato come "le stazioni appaltanti, al fine di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dovrebbero affidare i servizi a monte e a valle del servizio postale con appalto separato oppure dovrebbero suddividere, ai sensi dell'articolo 51 del codice dei contratti pubblici, l'appalto in lotti funzionali, oppure ancora ripartire in lotti prestazionali. A tal fine, la stazione appaltante, in sede di definizione dei lotti, valuta se, in base alle condizioni di mercato (ed eventualmente a seguito di un'indagine preliminare sullo stesso), esistano imprese che possano offrire in modo efficiente servizi a monte e a valle rispetto al servizio postale".

La previsione di gare bundled, secondo la univoca interpretazione fornita anche dalla giurisprudenza, determinerebbe una limitazione alla partecipazione alle gare per gli operatori attivi esclusivamente sul mercato a monte del servizio postale.

Da tale determinazione, scaturisce quindi la necessità che sia la P.A. stessa a dover motivare che l'interesse a non suddividere i lotti di Gara sia superiore all'esigenza di garantire il più ampio accesso possibile alle procedure di Gara da parte degli operatori economici.

Si chiede, pertanto, che codesta Stazione Appaltante motivi la mancata predisposizione di un Bando di Gara unbundled.

Risposta n. 1

Le Linee Guida ANAC n. 16 prevedono la possibilità della suddivisione tra servizio a monte (stampa e imbustamento) e servizio a valle (spedizione) oppure la suddivisione in più lotti su aree omogenee di territorio.

La scrivente Stazione Appaltante in sede di redazione del bando di gara ha effettuato le seguenti valutazioni:

- suddivisione del servizio a monte e a valle: con i nostri referenti informatici abbiamo dovuto scartare questa eventualità in quanto le modalità operative di ATS e il software che abbiamo in dotazione non ci consentono la possibilità di affidare a due soggetti diversi.

Pertanto, per la nostra società c'è l'indispensabilità di avere un unico riferimento tecnologico.

Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di partecipare in ATI o procedere al subappalto.

- suddivisione in lotti per aree omogenee di territorio: la suddivisione territoriale (ad. es. Treviso un lotto e restanti Comuni un altro Lotto) invece non è possibile in quanto non può essere garantito un costante invio nel territorio. Può verificarsi il caso di avere periodi con invii consistenti e periodi con pochi invii o anche addirittura a 0, cosa non gestibile in maniera efficiente (oltretutto antieconomica per l'affidatario stesso) se l'affidatario non avrà tutti i Comuni in affidamento.



Quesito n. 2

Con riferimento all'Art. 14.2 del Capitolato, si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.

Risposta n. 2

Si conferma.

☞ ☎ ☎ ☎

Quesito n. 3

Si chiede conferma che le spedizioni saranno oggetto di condivisione e preventiva programmazione con il Recapitista, nel rispetto dei quantitativi definiti nella Carta dei Servizi Universali, al fine di prevenire la generazione di picchi produttivi sui centri di Recapito.

Risposta n. 3

La quantità di stampe stimate sono contenute e dettagliate nella tabella 1. La programmazione verrà condivisa secondo le necessità della committente.

☞ ☎ ☎ ☎

Quesito n. 4

Con riferimento all'Art. 11 del capitolato, relativamente alla possibilità di effettuare controlli, si chiede conferma che l'eventuale campione di riferimento verrà concordato con il recapitista al fine di garantirne l'affidabilità statistica.

Risposta n. 4

Si conferma quanto indicato nel capitolato.

☞ ☎ ☎ ☎

Quesito n. 5

Rispetto a quanto riportato nell'art. 14.2 del Capitolato, si chiede conferma che la tolleranza del 5% è da intendersi come segue: ogni trimestre, a fronte di 100 invii consegnati in ritardo, verrà calcolata la penale relativa agli invii interessati e, su questa, verrà applicata una diminuzione del 5%. (art.14.1 ultimo capoverso).

Risposta n. 5

E' da intendersi che fino al 5% dei ritardi non rientrano nel conteggio delle penali.

☞ ☎ ☎ ☎

Quesito n. 6

Con riferimento all'Art. 14.2 e all'Art.23 del Capitolato, in relazione ai motivi alla base della risoluzione contrattuale, si fa menzione di 3 ritardi consecutivi registrati nel corso del contratto: si chiede conferma che si faccia riferimento a 3 ritardi di grave entità e non semplici ritardi di lieve impatto.

Risposta n. 6

Si conferma che si fa riferimento a 3 ritardi di grave entità.

☞ ☎ ☎ ☎

Quesito n. 7

Con riferimento all'art.11 del Capitolato, si chiede conferma che possa essere considerato congruo e conforme alle Vostre esigenze un servizio che preveda per gli avvisi di giacenza delle raccomandate rilasciati ai destinatari assenti, l'indicazione della sede e degli orari per il ritiro delle raccomandate, considerato che i telefoni degli uffici di giacenza sono tutti disponibili e costantemente aggiornati sul sito aziendale.

Risposta n. 7

Si conferma.

☞ ☎ ☎ ☎

Quesito n. 8

Con riferimento all'Art.11 del Capitolato, nella parte in cui si tratta dell'avviso di giacenza emesso in caso di assenza del destinatario, si chiede conferma che il calcolo dei giorni di giacenza possa decorrere dal giorno successivo all'ingresso della raccomandata nell'ufficio di ritiro indicato sull'avviso.

Risposta n. 8

Si conferma quanto indicato in capitolato.



Quesito n. 9

Con riferimento all'Art. 21 del Capitolato, si chiede conferma che la fatturazione relativa agli invii accettati nel mese di riferimento potrà avvenire solo dopo l'accettazione e verifica del report di prefattura contenente quantità per tipologia di prodotti accettati e relativo costo, unitario e complessivo; i dati relativi agli esiti delle consegne saranno disponibili sul portale di rendicontazione.

Risposta n. 9

Si conferma.



Quesito n. 10

Con riferimento all'art. 13.2 del Capitolato – Reportistiche mensili - dove si chiede di fornire idonea reportistica mensile, si chiede se possa essere possibile fornire le informazioni attraverso canali differenti, predisposti su diversi report (esempio report di prefatturazione, etc.).

Risposta n. 10

Si conferma, mantenendo i contenuti richiesti



Quesito n. 11

Con riferimento all'art. 13.2 del Capitolato, nella parte in cui si chiede di fornire un report a valle del quale, dopo le verifiche effettuate da parte della Committente, è possibile emettere la fattura, si rappresenta che la penale può scaturire anche nella competenza di mesi differenti rispetto a quello di fatturazione (es. raccomandata accettata a gennaio, quindi fatturata nella competenza di gennaio, e consegnata a febbraio fuori SLA, quindi con rendicontazione nel mese di febbraio). Si chiede pertanto conferma che le penali saranno recuperate nella prima fattura utile e non in quella relativa al mese di accettazione

Risposta n. 11

Si conferma.